



██████████ spa

██████████ spa ( già BANCA ██████████ spa)

elettivamente domiciliata in Roma, largo Messico 7 presso lo studio dell'avv. MIRABILE Carlo che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti TAVORMINA Valerio e PEDERSOLI Alessandro;

E

BANCA ██████████ spa

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini 12 presso lo studio dell'avv. DE SENSI Vincenzo che la rappresenta e difende unitamente all'avv. BONFATTI Sido;

E

██████████ spa

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Barberini 12 presso lo studio dell'avv. DE SENSI Vincenzo che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti BONFATTI Sido, FERRARI Paolo, SCOGNAMIGLIO Vittorio;

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale

**IL CASO.it**

#### CONCLUSIONI

All'udienza di discussione dell'11.6.2009 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione CIRIO HOLDING spa, CIRIO FINANZIARIA spa (già CIRIO spa), CIRIO DEL MONTE N.V., CIRIO DEL MONTE ITALIA spa, CIRIO FINANCE LUXEMBOURG S.A., CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A., DEL MONTE FINANCE LUXEMBOURG S.A., CIRIO AGRICOLA spa, CIRIO IMMOBILIARE spa, CIRIO RICERCHE spa convenivano innanzi a questo tribunale, secondo il procedimento di cui al D. Lgs. 5/2003, BANCA ██████████ spa, ██████████ spa, ██████████ BANCA ██████████ spa, BANCA ██████████ spa, ██████████ spa, ██████████ spa, ██████████ spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale per l'attività da essi svolte, in qualità di "lead manager", nel collocamento dei sei noti prestiti obbligazionari, danni quantificati in € 2.082.249.718,00 derivanti dall'aggravamento del rispettivo dissesto di esse attrici, del danno subito da CIRIO FINANZIARIA spa per perdita di chance, del danno subito da CIRIO FINANCE LUXEMBOURG S.A., CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A., DEL MONTE FINANCE

LUXEMBOURG S.A., CIRIO FINANZIARIA spa (già CIRIO spa), CIRIO DEL MONTE N.V.,  
*"in conseguenza del pagamento delle provvigioni riconosciute ai 'lead manager' per il collocamento dei bond pari a complessivi € 9.812.000,00"*.

Si costituivano in giudizio le società convenute instando per il rigetto della domanda.

Nella memoria ex art 6 D.Lgs 5/2003 le parti attrici hanno precisato la domanda escludendo di avere agito per ottenere il risarcimento dei danni patiti da singoli creditori della società insolvente ed affermando di avere agito per ottenere il ristoro dei danni patiti direttamente nel patrimonio delle società attrici a causa dell'aggravamento dello stato di dissesto.

Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con differimento del deposito della sentenza ex art 281 sexies c.p.c. a norma dell'art. 16 co.5 D. Lgs 5/2003.

2. Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva di BANCA [REDACTED] spa convenuta in giudizio in quanto *"già denominata [REDACTED] BANK spa"*.

L'attuale denominazione è invece [REDACTED] spa, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria del 20.11.2000: [REDACTED] spa, peraltro, è stata convenuta anch'essa nel presente giudizio per l'attività relativa all'emissione di altro prestito obbligazionario, quando già aveva così mutato la propria denominazione sociale.

### **IL CASO.it**

3. Parte attrice ha precisato la propria domanda nella memoria ex art 6 D. Lgs. 5/2003, ribadendo nella comparsa conclusionale: *"...sarà sufficiente qui ribadire, da un canto, che l'odierna azione non ha per oggetto una domanda di risarcimento dei danni sofferti dai creditori, ma di quelli patiti direttamente dalle società attrici; d'altro canto, che la pretesa delle odierne attrici non si lega all'abusiva concessione di credito, ma al fatto illecito delle società convenute (nella loro qualità di intermediari finanziari) che, in concorso con gli amministratori e i sindaci delle società emittenti e garanti dei bond, hanno consentito il differimento dell'emersione dell'insolvenza, determinando un notevole aggravamento del dissesto delle odierne opponenti"*.

Così inequivocabilmente e definitivamente inquadrata la domanda, quindi come domanda di risarcimento danni, e tenendo conto della tipologia dei danni lamentati subiti dalla stessa società allorché era ancora *in bonis* - trattasi, infatti, di poste di danno emergente e di lucro cessante subiti dalla società e, di riflesso, dalla massa indistinta dei creditori che avrebbero subito un depauperamento del patrimonio sociale - ritiene il Tribunale che sussista la legittimazione attiva dei commissari straordinari. Trattasi, infatti, di un'azione rientrante fra quelle previste dall'art 43 L.F., in quanto diretta *"alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed avente carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari dell'esito positivo"* (principio

questo riaffermato anche nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 7029/2006 al cui esame era stata sottoposta una diversa fattispecie).

4. Nel merito la domanda è infondata per insussistenza del nesso di causalità tra la condotta delle convenute e l'evento dannoso lamentato.

Tale difetto di nesso causalità è ravvisabile sotto vari profili, ciascuno dei quali sufficiente, da solo, a farne ritenere l'insussistenza.

A. La stessa parte attrice nell'atto di citazione ( pag.13) ha dedotto: "... Come si è già rilevato, le condizioni di totale illiquidità nella quale si è venuta a trovare Cirio spa all'esito dell'operazione fuorileva nel volgere di pochi mesi sarebbe fatalmente sfociata nell'avvio di una procedura concorsuale. Come rilevano anche i Commissari Giudiziali nella loro Relazione, di fronte a questa drammatica situazione economica e finanziaria, le vie, ragionevolmente percorribili, almeno in astratto, erano due: o la ristrutturazione dell'indebitamento da breve a medio-lungo termine, ottenuta con operazioni sul capitale, che consentisse la formazione di risultati economici positivi; ovvero la richiesta al Tribunale - su iniziativa degli amministratori o dei sindaci - dell'accertamento dello stato di insolvenza".

### **IL CASO.it**

Nella fattispecie in esame l'*eventus damni* dedotto è quindi in rapporto di causalità immediata e diretta, secondo la stessa prospettazione di parte attrice, con una condotta omissiva di amministratori e sindaci, i quali avrebbero potuto e dovuto chiedere essi stessi al tribunale l'accertamento dello stato di insolvenza nell'ipotesi di impossibilità di una ristrutturazione a medio-lungo termine del debito.

In tale ricostruzione l'emissione del prestito obbligazionario si pone come, quindi, come comportamento accessorio ad una decisiva scelta omissiva da parte della società ed è pertanto privo di autonoma incidenza causale. L'emissione del prestito obbligazionario, d'altronde, ha una funzione meramente strumentale e derivata rispetto ad un unico fatto illecito di natura omissiva ascrivibile agli organi sociali, al quale neppure indirettamente hanno partecipato le società convenute e che è il solo in relazione eziologica diretta con l'*eventus damni*.

B. Tuttavia, anche a voler istituire una relazione concausale eziologica autonoma e diretta tra l'emissione del prestito obbligazionario e l'*eventus damni*, andrebbe comunque escluso il nesso di causalità fra quest'ultimo e la condotta illegittima imputata alle società convenute.

Va infatti evidenziato che nell'ipotesi di abusiva concessione di credito (che non ricorre nella specie), *a fortiori* nell'ipotesi di intermediazione, la volizione del soggetto finanziato si pone come



elemento causale determinante e pressoché esclusivo nell'erogazione del finanziamento, concesso direttamente o intermediato non rileva

L'attività svolta dalle convenute, ammesso che fosse illegittima, sarebbe stata del tutto priva di efficienza causale nella stessa eziologia dell'evento, senza la partecipazione decisiva e autonoma del soggetto finanziato, avendo carattere, semmai, meramente agevolativo.

La scelta del prestito obbligazionario riconducibile comunque ad un atto di volontà non coartato degli amministratori si pone dunque come causa idonea sufficiente ed esclusiva dell'evento. In tale contesto, infatti, la partecipazione delle società convenute al collocamento dei bond, ha natura complementare ad una condotta riferibile esclusivamente alla *voluntas* degli organi sociali.

C. *Ad abundantiam* si osserva che in ogni caso l'asserito aggravamento dello stato di dissesto non è conseguenza immediata e diretta della condotta ascritta alle società convenute non solo per la natura in realtà meramente accessoria a tale condotta, ma anche perché l'*eventus damni* dedotto è alquanto remoto rispetto alla condotta denunciata come illegittima.

### **IL CASO.it**

Il danno dedotto non è costituito dall'erogazione del finanziamento, a condizioni peraltro non sfavorevoli per il debitore - che è l'effetto più prossimo della condotta dei convenuti -, né, ovviamente, dalla mancata restituzione del prestito obbligazionario - che costituisce danno solo per i sottoscrittori delle obbligazioni -, né dall'assoggettamento dell'impresa alla procedura concorsuale - in quanto solo posticipata nel tempo, posto che, secondo l'assunto delle stesse attrici, esso sarebbe stato comunque inevitabile-. Esso è ravvisato dalle parti attrici in un aggravamento del dissesto, sempre a voler ammettere che non vi siano state altre cause o concause dell'aggravamento del dissesto medesimo. Ma questa è in realtà una conseguenza remota del comportamento ascritto alle società convenute.

D'altra parte, come detto, il finanziamento, che costituisce l'effetto diretto della condotta ascritta ai convenuti, non costituiva di per sé un danno, tenuto conto che il tasso passivo per il soggetto finanziato era tutt'altro che sfavorevole.

D. Infine, anche a voler attribuire la qualità di concausa all'operato delle società convenute per l'emissione del prestito obbligazionario, si perverrebbe ugualmente ad escludere il nesso di causalità, dovendo comunque applicarsi il principio della "causa prossima di rilievo", ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26997/2005 (*"Il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verifica del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente (laddove non socorra la regola della c.d. equivalenza delle cause di cui all'art. 2055 cod. civ.) è effettuata*

*procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" - quale causa di per sé sufficiente." Precisa, infatti la Suprema Corte "La scelta del criterio selettivo fra le concause quando non soccorre la regola della cosiddetta equivalenza di esse contenuta nell'art. 2055 cod. civ. è correttamente compiuta secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 42 cod. pen. e quella identificata si configura come causa prossima di rilievo, alla quale è attribuita l'efficacia di causa efficiente esclusiva, o di causa di per sé sufficiente a produrre l'evento, come questa Corte ha ripetutamente ritenuto, sia pure con effetti diversi in relazione alle singole fattispecie: Cass. 15 dicembre 2003, nn. 484 e 488; 24 aprile 2001, n. 6023".*

In virtù di tutti i profili di fatto sopra evidenziati è evidente che l'attività delle convenute non possa costituire causa o concausa prossima di rilievo.

## **IL CASO.it**

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (€ 2.080.000.000 circa), sulla base dei minimi tariffari, senza l'incremento facoltativo di cui all'art. 5, co.4 tariffe forensi, tenendo conto, della sostanziale omogeneità delle posizioni e delle difese di [REDACTED] spa (incorporante [REDACTED] spa e [REDACTED] BANCA [REDACTED] spa) e di [REDACTED] BANCA [REDACTED] spa (già BANCA [REDACTED] spa) assistite dagli stessi difensori, analogamente a [REDACTED] spa e BANCA [REDACTED] spa. Vanno escluse ex art 92 c.p.c. dalla ripetizione le spese superflue (nella specie, tutte quelle connesse all'istanza di fissazione della prima udienza, compresa la relativa comparsa conclusionale, non essendo stato concesso alle parti attrici il termine di cui all'art 4 Il co. D Lgs 5/2005, come rilevato con ordinanza collegiale del 19-6 /9.7.2008).

Si osserva infine che, ad eccezione di Euronobiliare spa, nessuna delle parti convenute ha depositato la nota spese.

6. L'istanza ex art. 96 c.p.c. va rigettata, avendo rilievo assorbente il difetto di prova del danno di natura extraprocessuale derivante dall'instaurazione del giudizio.

### **P.Q.M.**

Rigetta la domanda attrice e condanna in solido CIRIO HOLDING spa, CIRIO FINANZIARIA spa (già CIRIO spa), CIRIO DEL MONTE N.V., CIRIO DEL MONTE ITALIA spa, CIRIO FINANCE LUXEMBOURG S.A., CIRIO HOLDING LUXEMBOURG S.A., DEL MONTE FINANCE LUXEMBOURG S.A., CIRIO AGRICOLA spa, CIRIO IMMOBILIARE spa, CIRIO RICERCHE spa alla rifusione delle spese di lite:

in favore di BANCA [REDACTED] spa che liquida in € 8.000,00 per diritti ed € 4.139.200,00 per onorari, oltre rimborso spese gen., iva e cf.

in favore di [redacted] spa ( incorporante [redacted] spa e [redacted]  
BANCA [redacted] spa ) e di [redacted] BANCA [redacted] spa ( già BANCA [redacted]  
spa ) che liquida in € 10.000,00 per diritti ed € 4.139.200,00 per onorari, oltre rimborso spese gen.,  
iva e cf.

in favore di [redacted] spa e BANCA [redacted] spa ( già BANCA [redacted] spa) che  
liquida in € 10.000,00 per diritti ed € 4.139.200,00 per onorari, oltre rimborso spese gen., iva e cf.


in favore di [redacted] spa che liquida in € 8.000,00 per diritti ed € 4.139.200,00 per onorari,  
oltre rimborso spese gen., iva e cf.

**IL CASO.it**

Così deciso nella camera di consiglio dell'VIII sezione civile il 9 luglio 2009.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE VII CIVILE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li ..... 3 NOV 2009 .....  
IL CANCELLIERE C.  
*Amalia F...*